

**Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. D.M. 12272 del 15 dicembre 2015, D.M. 527 del 30 gennaio 2017 e del D.M. 935 del 13 febbraio 2018. Legge 238/2016. Disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.**

1. PREMESSA pag.2
2. FINALITA' pag2
3. RIFERIMENTI NORMATIVI pag 2
4. DEFINIZIONI pag 4
5. INTRODUZIONE - IL SISTEMA VITIVINICOLO E LA SUA GESTIONE pag 6
6. REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI pag 8
7. FUNZIONI E PROCEDURE DISPONIBILI PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI pag 9
8. DIFFUSIONE DEI DATI DEL REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI pag 11
9. PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI pag 12
10. AUTORIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO PER LA SPERIMENTAZIONE VITICOLA pag 18
11. AUTORIZZAZIONI DI NUOVO IMPIANTO PER IL VIVAISMO VITICOLO (PPM) pag 19
12. AUTORIZZAZIONI DI NUOVO IMPIANTO PER CONSUMO FAMILIARE pag 20
13. RICONVERSIONE VARIETALE MEDIANTE SOVRAINNESTO pag 20
14. VARIAZIONE DEL SISTEMA DI ALLEVAMENTO E/O INFITTIMENTO DEL VIGNETO pag 21
15. IDONEITA' DEI VIGNETI A PRODURRE VINI DO E IG pag 21
16. TOPONIMI E NOMI TRADIZIONALI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE pag 21
17. VIGNETI EROICI E VIGNETI STORICI pag 21
  
18. VIOLAZIONE IN MATERIA DI DIVIETO TRANSITORIO DI NUOVO IMPIANTO DI VITE – SANZIONI pag 24
  
19. CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DI VITE PER UVE DA VINO: IDONEITA' ALLA COLTIVAZIONE NELLA REGIONE ABRUZZO pag 29
  
- Appendice 1 – PROTOCOLLO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTITUDINE ALLA COLTURA DELLA VARIETA' DI VITE PER UVA DA VINO, DA INCLUDERE FRA QUELLE IDONEE ALLA COLTIVAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE pag 30*
- Appendice 2 - ELENCO DELLE VARIETA' DI UVE DA VINO ATTUALMENTE IDONEE ALLA COLTIVAZIONE NELLA REGIONE ABRUZZO pag 32*

## 1 PREMESSA

Il presente documento contiene le disposizioni della REGIONE ABRUZZO per la gestione del potenziale viticolo regionale, ai sensi della Legge 238/2016 e sue m.m.i.i.

Il provvedimento intende disciplinare tutte le fasi di gestione del potenziale viticolo regionale di competenza della Regione Abruzzo e, dunque, tutte le interazioni tra la Regione e gli utenti, anche attraverso i CAA, nella gestione dei vigneti, quale fondamento per gestire l'OCM vino, le dichiarazioni obbligatorie di produzione e le rivendicazioni annuali dei vini a Denominazione di Origine e a Indicazione Geografica.

## 2 FINALITA'

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità applicative delle norme unionali (Reg 1308/13) e nazionali ed in particolare della Legge 238/2016, in materia di gestione del potenziale produttivo viticolo, a partire dalla campagna 2020/2021, al fine di consentire una efficiente azione di semplificazione amministrativa che abbia ricadute positive sia sull'amministrazione, sugli enti coinvolti e sugli utenti del settore vitivinicolo abruzzese.

## 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

### ❖ Disposizioni amministrative

- **Legge 7 agosto 1990 n. 241**, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- **L.R. 31/2014** avente ad oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”.

### ❖ Disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013**, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013**, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017** che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda, tra l'altro, lo schedario viticolo;
- **Regolamento delegato (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017** che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda, tra l'altro, lo schedario viticolo;

- **Il parere della Commissione europea Ares (2017)5680223** del 21 novembre 2017 che chiarisce che l'affitto di superfici vitate al solo scopo di procedere alla loro immediata estirpazione e al reimpianto in una località differente e molto distante non può essere considerato una normale attività agricola, soprattutto se la superficie oggetto di estirpazione non è stata gestita dall'affittuario per un certo lasso di tempo e se il contratto d'affitto è rescisso dopo l'estirpazione;
- **Legge 29 dicembre 1990 n. 428**, recante “disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivati dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1990);
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188;
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38;
- **Decreto Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010** recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni.
- **Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 settembre 2011** - recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- **D.M. 15 gennaio 2015, n. 162** – Istruzioni operative per la costruzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza AGEA;
- **Decreto Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 19 febbraio 2015 n. 1213** – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- **Nota interpretativa della Commissione Europea n. 2015-03** – Settore: vino – Schema/misura: Schema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli – non trasferibilità – Soggetto: Non trasferibilità – eccezioni;
- **D.M. 12272 del 15 dicembre 2015** – disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- **LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238** – Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
- **Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5852 del 25 ottobre 2016** – Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti viticoli: disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità delle autorizzazioni e deroghe;
- **D.M. 527 del 30/01/2017** – sistema delle autorizzazioni degli impianti viticoli;
- **D.M. 935 del 13/02/2018** – sistema delle autorizzazioni degli impianti viticoli;

IL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE – CONTENUTI E GESTIONE

- **D.M. 7701 del 18/07/2019** – Disposizioni nazionali inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione viticola;
- **Il DM n. 6899 del 30 giugno 2020**, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 238/2016 che regola i vigneti “eroici” e “storici”.
- **Circolare AGEA n. 11517 del 13 febbraio 2020** – Disposizioni nazionali di attuazione del DM 12272 del 15/12/2015, DM 517 del 30.01.2017 e del DM 935 del 13.02.2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui Reg UE 1308/2013 del Parlamento del Consiglio;
- **DGR n. 61 del 03 febbraio 2014** disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.
- **Determina Dirigenziale n. DH27/176 del 30 agosto 2013** avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 61/2010, art. 6 comma 8. Predisposizione della Lista Positiva delle Menzioni (Toponimi e Nomi Tradizionali) di Vigna Valida per le DOP di vini della Regione Abruzzo per la campagna 2013/2014”;

❖ **Classificazione delle varietà di vite**

- **Accordo 25 luglio 2002** tra il Ministro delle politiche agricole e forestali Regioni e Province autonome in materia di classificazione delle varietà di vite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 212 del 10 settembre 2002, che all'art. 1 stabilisce che la classificazione delle varietà di vite per uva da vino viene effettuata dalle Regioni e province autonome sulla base di linee generali contenute nell'accordo medesimo;
- **DGR n. 255 del 23 aprile 2012** concernente la classificazione delle varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino per la Regione Abruzzo;
- Sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali che annualmente recepiscono le disposizioni comunitarie e le disposizioni nazionali e regionali, eventualmente non riportate nel presente testo.

**4. DEFINIZIONI**

**Anno di entrata in produzione ai fini della rivendicazione a DO:** in tutti i casi non previsti dai disciplinari, per i nuovi vigneti, l'entrata in piena produzione s'intende il terzo anno vegetativo (terza foglia), mentre per i sovrainnesti, è il secondo anno vegetativo. Nel caso in cui l'impianto sia realizzato entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto. Fatte salve eventuali limitazioni previste dal disciplinare, le percentuali massime di produzione sono del 50% per il secondo anno dall'impianto e del 100% per gli anni successivi, sempre sulla base della resa indicata nel relativo disciplinare di produzione.

**Appezzamento viticolo:** una superficie continua coltivata a vite, costituita da una o più unità vitate contigue ed omogenee per le seguenti caratteristiche: orientamento dei filari e sesto di coltivazione.

**Autorizzazione di impianto:** autorizzazione a impiantare una superficie vitata proveniente da autorizzazioni comunitarie – dal 1 gennaio 2016.

**Autorizzazione di nuovo impianto:** autorizzazione a piantare viti, senza che ci sia una corrispondente estirpazione, per realizzare un vigneto per: consumo familiare, misure di ricomposizione fondiaria o di espropriazione per motivi di pubblica utilità, la coltivazione di piante madri marze, destinate a scopi di sperimentazione.

**Autorizzazione di reimpianto:** autorizzazione a piantare viti su una superficie equivalente in coltura pura a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione.

**Campagna viticola:** la campagna di produzione dei prodotti disciplinati dall'allegato III, parte III bis, del regolamento 1234/2007 (abrogato dal 1308), che inizia il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

**Conduttore:** la persona fisica o giuridica che a qualunque titolo coltiva una superficie vitata. Il conduttore è identificato, secondo quanto disposto da AGEA, attraverso il Codice Unico dell'azienda agricola (CUAA).

**Data di impianto:** data di messa a dimora delle barbatelle, valida anche nel caso di sovrainnesto. Considerato che le viti si pongono a dimora generalmente nel primo trimestre dell'anno, lo stesso anno resta valido anche quando l'impianto avviene negli ultimi mesi dell'anno solare precedente.

**DO:** si intende in modo indistinto "Denominazione di Origine Protetta, e/o Denominazione di Origine Controllata e Garantita e/o Denominazione di Origine Controllata.

**Estirpazione:** eliminazione completa, anche della radice, dei ceppi di vite presenti su una superficie vitata.

**Ex diritti di reimpianto:** autorizzazioni derivanti dalla trasformazione dagli ex diritti, a piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione – valida fino al 31/12/2020.

**Fallanza:** la sporadica e temporanea assenza di viti all'interno del sesto di impianto. Per le produzioni a DO che indicano una densità di impianto nel disciplinare di produzione, eventuali fallanze, entro il limite del 10%, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa deve essere ridotta proporzionalmente al numero di ceppi mancanti. Tale riduzione della resa non comporta riduzione della superficie vitata iscritta, anche ai fini dell'esercizio dell'autorizzazione di reimpianto.

**Vigneto:** è una superficie continua investita a viti, ha una durata tecnica media di 30/35 anni; l'entrata in produzione è dal secondo anno parziale e piena al terzo; le principali fasi fenologiche dei vitigni sono: il germogliamento in primavera, la fioritura e l'allegagione a fine maggio, l'invaiaitura in luglio/agosto e la maturazione tecnologica variabile in base al vitigno da agosto a novembre;

**Idoneità tecnico produttiva delle superfici vitate ai fini dell'iscrizione allo schedario:** è quella riferita alle caratteristiche agronomiche e ambientali riportate nel disciplinare di produzione DO/IG quali, principalmente: la delimitazione dell'area di produzione (comprese quelle delle sottozone e delle indicazioni geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS, limiti di altitudine, esposizioni, estremi catastali, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno di impianto, anno di entrata in produzione, numero ceppi, sesto di impianto, forma di allevamento, eventuale toponimo di vigna.

**Impianti sperimentali:** si intendono i vigneti realizzati a scopo di sperimentazione, sui quali si realizzano progetti diversi che consentono di valutare conoscenze vitivinicole innovative, o per l'adattabilità all'ambiente, comunque finalizzati al miglioramento qualitativo della produzione e della sostenibilità viticola ed enologia abruzzese, secondo parametri tecnici, economici, sociali ed ambientali. Le relative produzioni non sono commerciali, salvo specifica autorizzazione regionale.

**Impianto:** la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di varietà di uve classificate da vino o per la coltura di piante madri per marze.

**Parcella viticola:** superficie vitata continua condotta da un'unica azienda.

**Potenziale viticolo aziendale** – comprende: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate idonee per la produzione di vino presenti sul fascicolo aziendale, gli ex diritti di reimpianto, le autorizzazioni di impianto e di reimpianto posseduti.

**Resa:** è la quantità di uva, espressa in quintali ad ettaro, stabilita nei singoli disciplinari di produzione, che ha diritto ad essere rivendicata a D.O..

**Schedario viticolo:** si intende lo strumento, previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo(SIGC) e dotato di un

sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

**Sovrainnesto:** l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

**Superficie irrigua:** una superficie vitata sulla quale è installato un impianto fisso di irrigazione e sulla quale viene praticata la sola irrigazione di soccorso.

**Superficie vitata:** la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% della distanza tra le file nel sesto di impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti.

**Superficie vitata non più in produzione:** la superficie coltivata a vite ove sia individuabile il sesto di impianto e la presenza di ceppi di vite diffusa per almeno il 10% della superficie totale.

**Unità vitata (UV):** superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità d'impianto, anno d'impianto, presenza di irrigazione, tipologie delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto l'obbligo di indicare gli specifici vitigni e la percentuale di ceppi relativi ad ogni vitigno complementare) e l'attitudine a produrre vino DOCG, DOC e IGT (DOP e IGP).

**Unità vitata estesa:** è costituita da più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto e condotte da una singola azienda.

**Vigneto:** unità di base, costituita da una Unità vitata o una Unità vitata estesa o da un insieme di Unità vitate o Unità vitate estese, anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione a DO.

## 5. INTRODUZIONE – Il sistema vitivinicolo e la sua gestione

Il sistema vitivinicolo italiano è molto complesso e fin troppo normato a livello unionale e nazionale, soprattutto perché il vino è un prodotto alimentare “quotato” in ambito UE.

Come è noto l'intero settore agricolo italiano identifica ciascuna impresa agricola con il CUA nel fascicolo aziendale informatico che riporta, in forma distinta, i terreni per tipo di conduzione, qualità di coltura e superficie. Il fascicolo è un documento dichiarativo ed è gestito dai Centri di Assistenza Agricoli (CAA).

I vigneti italiani da circa un ventennio sono inseriti in un *data base* denominato potenziale viticolo, a cura di Agea, che presenta tre componenti fondamentali: i registri (degli estirpi, delle autorizzazioni d'impianto e di reimpianto e degli ex diritti), il sistema GIS di rappresentazione grafica dei vigneti collegato al catasto e le schede tecniche (più propriamente schedario) che descrivono le caratteristiche di ogni singolo vigneto (comune, foglio di mappa, particella, vitigno, numero di ceppi, sesto, forma di allevamento, unità vitata, destinazione uva anche attraverso i codici delle tipologie di vino, idoneità, ecc.)

Il comparto vitivinicolo è rappresentato dal potenziale viticolo che invece ha carattere probatorio, è gestito dalle Regioni e province autonome, i cui dati aggiornano telematicamente il fascicolo.

Lo schedario viticolo è l'inventario del potenziale produttivo, è gestito a cura delle Regioni ai sensi dell'art. 8 della Legge 238/2016 secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale. Costituisce lo strumento base non solo riguardo al fascicolo e quindi per gli utilizzi delle sue informazioni (interventi, finanziamenti, ecc.), ma ancor più in particolare, per la gestione dei vini classificati (DO/IG). Infatti, i dati dei vigneti contenuti nello schedario rappresentano il riferimento per la “denuncia annuale obbligatoria delle produzioni di uve e di vini” e per la “rivendicazione annuale dei vini DO e IG”, operazioni che sono eseguite negli ultimi mesi di ogni anno.

## IL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE – CONTENUTI E GESTIONE

Le superfici vitate presenti a schedario viticolo sono iscritte ed identificate per particella catastale (come per tutti gli altri usi del suolo) e, al loro interno per unità vitate, specificatamente sono denominate anche UNAR (unità arboree). Su ogni particella catastale insiste almeno una unità vitata. Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo ogni superficie vitata, anche se non in produzione, deve essere iscritta oltre che al fascicolo anche allo schedario viticolo. Pertanto l'iscrizione della unità vitata nello schedario rappresenta la base per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato definite dalla normativa unionale, nazionale e regionale, e per effettuare la dichiarazione annuale obbligatoria di produzione e di rivendicazione delle produzioni di vino a DO e IG. Le informazioni presenti sullo schedario sono a disposizione (art. 8 Legge 238/16) degli enti e delle Strutture di controllo incaricati alla gestione e al controllo delle rispettive DO e IG, nonché degli organi dello Stato preposti ai controlli e alla vigilanza (ICQRF) e dei Consorzi di Tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 sempre della Legge 238/2016.

Le suddette attività di controllo hanno quale riferimento di base il rispetto di ogni contenuto riportato nei disciplinari di produzione dei vini DOP (“Denominazione di Origine Controllata” e “Denominazione di Origine Controllata e Garantita” e dei vini IGP (“Indicazione Geografica Protetta” e/o “Indicazione Geografica Tipica”).

In base alla normativa vigente, il conduttore di superfici vitate deve in primo luogo costituire e mantenere aggiornato il proprio fascicolo aziendale presso un C.A.A.

Per l'aggiornamento del potenziale produttivo viticolo regionale il suddetto soggetto deve effettuare le comunicazioni e le richieste, utilizzando i modelli allegati, e inviarli alla Regione (**S.T.A. di riferimento della sede legale dell'azienda**), per via telematica PEC, direttamente o tramite il proprio CAA.

La modulistica relativa alle comunicazioni e alle dichiarazioni di richiesta di aggiornamento dello schedario viticolo per gli utenti è allegata al presente documento tecnico (Numero 19 allegati che sono indicati in ciascun capitolo/paragrafo interessato), viene aggiornata con atto del Dirigente del Servizio regionale competente in materia di OCM, ed è inserita sul sito a disposizione di utenti e C.A.A.

Lo schedario viticolo deve essere sempre ben aggiornato per consentire di gestire la produzione e la commercializzazione dei vini e quindi indirettamente i ricavi delle imprese coinvolte. La richiesta di aggiornamento si effettua utilizzando il Mod 5.

Per i contenuti, i significati e le terminologie di tipo tecnico presenti e/o di riferimento del presente documento si fa riferimento alle definizioni del paragrafo precedente e alle competenze professionali in materia. Ad ogni buon fine si riportano taluni utili elementi:

- Il Reg CE 1308/2013 e la Legge 238/2016, a differenza del passato, prevedono la possibilità di incrementare la superficie vitata di ciascun Paese dell'1% della propria superficie a vite e consequenzialmente per ogni Regione;
- Ciò determina che oltre alle autorizzazioni di reimpianto esistono anche quelle di impianto;
- Per l'Abruzzo significa poter aumentare la superficie vitata di circa 320 ettari all'anno;
- Il vigneto dell'Abruzzo presenta una “*superficie di rimonta*” di circa 1000/1200 ettari/anno. Di essa, circa la metà, ossia i vigneti oggetto della Misura OCM Ristrutturazione/Riconversione Varietale sono controllati e misurati direttamente da Agea. Per l'altra metà circa (reimpianti finanziati autonomamente dal conduttore o i nuovi impianti che non possono beneficiare di aiuti pubblici) non è prevista tale procedura e quindi l'aggiornamento nello schedario è soltanto a cura della Regione;
- L'epoca di impianto di un vigneto è generalmente nei primi tre mesi dell'anno, e, anche quando avviene in autunno o tarda primavera sono da riferire sempre all'anno in corso;

IL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE – CONTENUTI E GESTIONE

- Con la informatizzazione complessiva i vigneti con le loro caratteristiche sono collegati al sistema di rivendicazione dei vini e le loro codifiche, sempre nell'ambito del Sian. Tale strutturazione agevola molto la gestione nel rispetto dei disciplinari DO/IG in quanto alcuni parametri sono inseriti nel sistema e devono essere confermati annualmente a cura della Regione.

La gestione del sistema vitivinicolo di competenza regionale, realizzata in ambito del portale Sian/Agea, tiene conto di tutto quanto detto ed avviene attraverso una continua interlocuzione con i conduttori viticoli, più spesso con la mediazione funzionale informatica dei CAA.

*Esempio schematico delle fasi del più frequente processo di gestione di un vigneto nello schedario: Comunicazione del conduttore di estirpazione di un vigneto entro 60 gg dell'evento. La Regione, entro 90 gg, elimina il poligono vigneto dal GIS, inserisce l'autorizzazione di reimpianto nel registro, elimina la descrizione tecnica del vigneto dallo schedario; il conduttore entro tre anni reimpianta una equivalente superficie a vigneto e lo comunica alla Regione. La Regione, entro 90 gg o quando il vigneto è visibile dalle foto aeree o con altra documentazione probante, inserisce il vigneto nel GIS, elimina l'autorizzazione dal registro, descrive tecnicamente il vigneto nello schedario. Il conduttore al secondo anno dall'impianto, entro il 30 aprile, richiede l'idoneità DO/IG. La Regione, entro l'epoca di vendemmia, si accerta dell'idoneità a DO/IG e introduce quelle possibili in quel territorio.*

A seguire, sono esplicitate tutte le procedure di gestione, cartaceo, telematiche, dei controlli in loco, ecc., inerenti le diverse forme di aggiornamento del sistema, sulla base delle richieste e delle comunicazioni delle imprese agricole che pervengono agli uffici regionali.

## 6. REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il sistema delle autorizzazioni è gestito nell'ambito del registro pubblico delle autorizzazioni istituito dal DM 12275 del 15 dicembre 2015 e il suo aggiornamento è garantito e controllato da parte della Regione. Attraverso il fascicolo aziendale è possibile consultare lo stato delle autorizzazioni presenti nel registro relative a ciascuna azienda agricola, secondo le modalità di accesso al fascicolo che sono già definite e regolamentate. Il Registro è costituito in ambito SIAN e può essere consultato e aggiornato anche nell'ambito dei sistemi informativi gestiti dalle regioni. La Regione Abruzzo gestisce il registro nell'ambito del portale SIAN, utilizzando le applicazioni e le procedure operative definite da AGEA e condivise con le Regioni tramite specifica documentazione.

### *Informazioni contenute nel registro*

Il Registro contiene al minimo le seguenti informazioni:

**a)** Identificativo unico dell'autorizzazione nel Registro nazionale: per favorire l'interscambio dei dati tra i sistemi informativi regionali e nazionali, ed evitare la duplicazione delle chiavi, questo identificativo sarà costruito secondo il seguente schema:

- XXXNNNNNNNNNN – in cui XXX: prefisso di 3 caratteri che identificano il sistema informativo che ha generato la chiave (es. 001 Piemonte, 002 Lombardia, 005 Veneto, 008 Emilia-Romagna, 009 Toscana, 021 P.A. Bolzano, 022 Trento, 100 per tutte le regioni che usano il sistema AGEA).

- NNNNNNNNNN: progressivo numerico.

**b)** CUA del soggetto a cui è assegnata l'autorizzazione.

**c)** Tipo di autorizzazione, che può assumere i seguenti valori:

1 - Nuovo impianto;

2 - Conversione di ex-diritti;

3 - Reimpianto:



IL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE – CONTENUTI E GESTIONE

3.a reimpianto da estirpo;

3.b reimpianto anticipato;

**d)** Regione di riferimento (Codice ISTAT della regione/PA che ha in carico la gestione operativa dell'autorizzazione);

**e)** Superficie autorizzata (espressa in mq);

**f)** Superficie impiantata (espressa in mq);

**g)** Superficie trasferita in un'altra regione o con subentro (espressa in mq);

**h)** Superficie residua (espressa in mq);

**i)** Data di rilascio dell'autorizzazione;

**j)** Data di scadenza dell'autorizzazione;

**k)** Riferimenti all'identificativo dell'autorizzazione di origine (nel caso di un subentro di titolare, ove previsto, o spostamento tra regioni).

**l)** Riferimenti all'identificativo dell'ex-diritto convertito, nel caso di tipo autorizzazione di tipo 2.

**m)** Riferimenti all'identificativo nel registro delle superfici estirpate, nel caso di autorizzazione di tipo 3.a o 3.b; questo identificativo è richiesto solo per le Regioni che operano direttamente tramite SIAN.

**n)** Data inizio validità: è la data dell'ultima modifica intervenuta sull'autorizzazione (coincide con la data di rilascio se non ci sono state modifiche).

**o)** Data fine validità: questo campo e il precedente, determinano l'intervallo temporale di validità dell'autorizzazione a partire dall'ultima modifica intervenuta su di essa (o dalla data di rilascio se non ci sono state modifiche).

**p)** Motivazione della variazione dell'autorizzazione. Rappresenta le motivazioni che hanno determinato la modifica dell'autorizzazione; può assumere i seguenti valori: subentro, modifica regione di riferimento, utilizzo, modifica data di scadenza per cause di forza maggiore, rinuncia.

Ad ogni autorizzazione, sin dal momento della sua iscrizione nel registro, è associata l'informazione della "Regione/P.A. di riferimento", la quale è l'unica ad avere la responsabilità di gestione dei dati relativi all'autorizzazione. In prima istanza, la Regione/P.A. di riferimento coincide, in base alla tipologia dell'autorizzazione, con:

- quella dell'estirpo;
- oppure quella dell'ex-diritto convertito;
- oppure quella indicata nella domanda di richiesta di autorizzazioni per nuovi impianti.

Successivamente il titolare dell'autorizzazione può eventualmente richiedere di modificare la "Regione/P.A. di riferimento", indicando quella dove prevede di realizzare l'impianto. Il dato della "Regione/P.A. di riferimento", associato alle autorizzazioni, farà fede nella produzione delle statistiche relative al Registro delle Autorizzazioni.

I sistemi informativi e le applicazioni che intervengono sul registro devono garantire la storicizzazione degli aggiornamenti sui dati delle autorizzazioni. In caso di subentro o di spostamento in altre regioni/PA, sarà impostata la data di fine validità sull'autorizzazione di origine, e verrà generata una (o più) nuova autorizzazione, collegata a quella di origine, con un nuovo identificativo unico.

## **7. FUNZIONI E PROCEDURE DISPONIBILI PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni presenti nel Registro sono gestite mediate apposite funzioni e procedure automatiche, disponibili in ambito SIAN, che consentono di operare per le seguenti situazioni:

**1.** Registrazione di un'autorizzazione all'impianto;

2. Utilizzo totale o parziale di un'autorizzazione (comunicazione di avvenuto impianto). Nel caso di uso parziale la “*data di termine validità per la superficie residua dell'autorizzazione*” rimane invariata;

3. Modifica della Regione;

4. Subentro di un'autorizzazione tra 2 o più titolari;

5. Modifica della scadenza di un'autorizzazione (vedi cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che comportano la modifica del limite di utilizzo).

### 1) Registrazione di autorizzazioni all'impianto

Il Registro si alimenta con l'inserimento di autorizzazioni che derivano dai 4 procedimenti amministrativi dettagliati successivamente.

### 2) Utilizzo di un'autorizzazione (comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto)

Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il conduttore viticolo, con modalità telematica, utilizzando l'apposito modello 9, comunica alla Regione l'utilizzo totale o parziale dell'autorizzazione. La data di impianto deve essere compresa tra le date di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione utilizzata.

La comunicazione contiene i seguenti elementi minimi:

- gli estremi dell'autorizzazione all'impianto utilizzata;
- gli estremi catastali dell'impianto;
- la superficie dell'impianto;
- la data d'impianto;
- le informazioni di carattere tecnico (sesto, forma di allevamento, varietà, ecc.) necessarie per l'aggiornamento dello schedario viticolo;
- la richiesta contestuale per il nuovo vigneto del riconoscimento dell'idoneità a produrre vini DO/IG consentiti nel relativo territorio. In caso di vigneto non visibile in foto per poter inserire il nuovo vigneto nello schedario si possono percorrere due procedure:

1) Istanza di riesame del conduttore presentata attraverso il proprio CAA.

2) Allegare alla comunicazione di avvenuto impianto una planimetria georeferenziata rilasciata da un tecnico abilitato.

La comunicazione di avvenuto impianto comporta il contestuale aggiornamento da parte della Regione del Registro delle autorizzazioni e l'attivazione dei procedimenti amministrativi regionali necessari per l'aggiornamento dello schedario viticolo. La Regione entro 120 giorni provvede a tale aggiornamento.

### 3) Modifica della Regione/P.A. di riferimento

Il titolare dell'autorizzazione al reimpianto può richiedere, in modalità telematica, con specifica nota di richiesta di variare la regione di riferimento al fine di poter utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto in una regione diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione.

La modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni per i nuovi impianti non è permessa se non vengono rispettati i criteri di ammissibilità e gli eventuali criteri di priorità previsti alla presentazione della domanda e che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione.

La richiesta di modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni deve essere inoltrata alla regione dove si vuole effettuare l'impianto. La stessa richiesta deve ricevere il nulla osta sia da parte della regione dove si vuole effettuare l'impianto, sia da parte della regione di origine.

Se la regione dove si intende utilizzare l'autorizzazione determina che nulla osta all'impianto nel proprio territorio, essa contatta la regione di riferimento dell'autorizzazione, la quale dovrà verificare che l'autorizzazione sia ancora valida e non sia stata rilasciata sulla base di criteri di ammissibilità territoriali o altri criteri che non consentano la modifica della regione di riferimento.

## IL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE – CONTENUTI E GESTIONE

Le procedure informatiche per l'aggiornamento del registro sono attivate presso la regione di origine, che ha in carico l'autorizzazione sino al momento della variazione della regione di riferimento.

A seguito della variazione, l'autorizzazione, ed i successivi controlli, sono presi in carico dalla regione di destinazione.

**Non è consentita** la modifica della regione di riferimento per le autorizzazioni di reimpianto anticipato.

Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di conduzione **non dà origine** ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell'entrata in vigore del DM 935 del 13 febbraio 2018 (21 marzo 2018, data della registrazione alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009) e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto con contestuale comunicazione alla regione competente.

Tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all'ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una regione differente.

#### 4) Subentro di un'autorizzazione tra 2 o più titolari

Il motivo principale della non trasferibilità delle autorizzazioni è per contribuire al rapido ed immediato loro utilizzo da parte di chi le ha ottenute, evitando ogni speculazione (*considerandum* 56 del regolamento 1308/2013). Sono previste eccezioni nei casi in cui sia impossibile l'uso celere e diretto e possa essere esclusa ogni forma di speculazione; in base alla Circolare Ministeriale n. 5852 del 25 ottobre 2016 i casi di possibile trasferimento sono:

- **Per eredità** diretta a causa della morte del conduttore che aveva ricevuto l'autorizzazione. In questo caso l'erede può usare l'autorizzazione per il tempo residuo della durata dell'autorizzazione;
- Nei casi di **successione anticipata**. L'erede resterà vincolato ai criteri che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione;
- Nei casi di **fusione o scissione** nei quali la persona giuridica cui era stata concessa l'autorizzazione non può mantenere la sua personalità giuridica, la persona giuridica che subentra o le nuove persone giuridiche create dalla scissione assumono tutti i diritti e gli obblighi incluse le autorizzazioni concesse alla persona giuridica cui subentrano.
- Nei casi di **trasferimento dell'intera azienda** (vendita, affitto/comodato almeno quinquennale, ecc.)
- Sono esclusi dal trasferimento i casi di incapacità professionale di lunga durata poiché l'autorizzazione non prevede che l'impianto sia fatto di persona.

#### 5) Modifica della scadenza di un'autorizzazione

Le cause di "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" che consentono la modifica della scadenza di un'autorizzazione sono quelle previste dal regolamento 1306/2013 articolo 2 comma 2.

Le procedure informatiche per l'aggiornamento del registro sono attivate presso la Regione che ha in carico l'autorizzazione.

## 8. DIFFUSIONE DEI DATI DEL REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il registro pubblico delle autorizzazioni è consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

IL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE – CONTENUTI E GESTIONE

Il registro pubblico dei diritti (diritti non ancora convertiti in autorizzazioni) è consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale fino al 31/12/2020.

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi al Registro sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

1. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
2. Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall'ICQRF;
3. ISTAT;
4. ISMEA.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo ed ai sensi dell'art. 30 della legge n. 82 del 2006.

## 9. PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI

La concessione e la registrazione di un'autorizzazione per un impianto o reimpianto viticolo può avvenire nell'ambito dei 4 procedimenti amministrativi di seguito indicati:

- A. Rilascio di autorizzazioni per nuovo impianto (bando nazionale annuale);
- B. Conversione di ex diritti di impianto in autorizzazioni;
- C. Rilascio di autorizzazioni per reimpianto a seguito di una estirpazione di vigneto;
- D. Rilascio di autorizzazioni per reimpianto anticipato di vigneto.

### A). RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER NUOVO IMPIANTO

#### 1. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (bando annuale)

Il Ministero rende noto con decreto direttoriale entro il 30 settembre di ogni anno la superficie nazionale che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva (da qui in avanti "superficie nazionale autorizzabile").

La **superficie nazionale autorizzabile** da destinare a nuovi impianti è costituita da:

- 1% della superficie vitata nazionale riscontrata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione (articolo 6, comma 1, DM 12272).
- Eventuali superfici assegnate nella campagna precedente ma rese disponibili a seguito di comunicazioni di rinuncia.

Nel caso di superfici esenti dal sistema delle autorizzazioni, da trasformare in vigneto produttivo, l'assegnazione della superficie autorizzata al nuovo impianto avverrà sottraendo alla superficie richiesta la superficie prima esente. In questo modo la superficie preesistente andrà a fare parte delle superfici autorizzate. *Esempio: il vigneto familiare può essere trasformato in vigneto produttivo (ovviamente se vi sono le condizioni tecniche) mediante le autorizzazioni di nuovo impianto. Nel caso in cui, il proprietario di un vigneto familiare di 0,1 ha ottenga (sulla base di una richiesta ammissibile) una autorizzazione di nuovo impianto di 0,5 ha, egli potrà usare 0,1 ha di autorizzazione per rendere il vigneto familiare produttivo ed impiantare 0,4 ha di nuovo vigneto. In totale avrà una superficie di 0,5 ettari di vigneto per uva da vino.*

Il produttore che trasforma in vigneto produttivo le superfici esenti dal sistema delle autorizzazioni, se del caso, dovrà adeguarlo per il rispetto delle norme regionali vigenti (es. in caso di varietà non ammessa nella regione).

## 2. Criteri di ammissibilità

Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola (escluse le superfici con usi del suolo e/o i vincoli specificati in seguito), pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione.

Per la verifica di ammissibilità sono esclusi gli usi del suolo con vigneti per uva da vino, e quelli che, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, non possono essere trasformati in vigneto.

Inoltre, sono escluse le superfici sulle quali sono presenti vincoli (ambientali, archeologici, paesaggistici, storici etc.), non evidenziabili dal fascicolo, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneti. L'eventuale rimozione del vincolo ai fini dell'impianto viticolo deve essere rilasciata, per le particelle specifiche, dalle autorità competenti prima della richiesta di autorizzazione, pena la nullità della domanda.

Nel caso di richiesta di autorizzazioni in più regioni, il criterio di ammissibilità deve essere verificato in ognuna delle regioni, ovvero l'azienda deve condurre per ciascuna regione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale fa richiesta nella medesima regione.

Al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, anche nell'ambito dell'introduzione di criteri di priorità e del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, dal 2017 sono state introdotte le seguenti prescrizioni:

- a) nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere specificate la dimensione richiesta e la **Regione** nella quale si intende localizzare le superfici oggetto di richiesta. Le autorizzazioni per nuovi impianti concesse dalla campagna 2017 e successive, **non sono più trasferibili** da una regione ad un'altra, in quanto ciò contrasta con il criterio di ammissibilità.
- b) Il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di **5 anni**, fatti salvi i casi di forza maggiore sopra richiamati e/o motivi fitosanitari. Per tale motivo, l'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

## 3. Criteri di priorità

Dalla campagna 2018, le Regioni possono applicare, per l'intera superficie di cui all'articolo 9, comma 5, DM 12272, i seguenti **criteri di priorità**:

**A)** organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all'allegato II paragrafo I, lettera II, del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- 1) il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;
- 2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 3) i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnano, per un periodo di 5 anni, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

**B)** le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono caratterizzate da uno o più dei tipi di superficie seguenti, di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato II del regolamento delegato:

- 1) superfici soggette a **siccità** con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
- 2) superfici con **scarsa profondità radicale**, inferiore a 30 cm;

3) superfici con **problemi di tessitura e pietrosità del suolo**, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;

4) superfici in **forte pendenza**, superiore almeno al 15 %;

5) superfici ubicate in **zone di montagna**, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;

6) superfici ubicate in **piccole isole** con una superficie totale massima di 250 km<sup>2</sup> caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

**C)** superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del Regolamento e l'allegato II del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già **viticoltori** al momento di presentare la richiesta ed **essi stessi hanno applicato le norme relative alla produzione biologica** di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione **all'intera superficie vitata** delle loro aziende **per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta**.

Per la campagna 2020 le Regioni applicano i criteri di priorità secondo le specifiche riportate all'allegato I del bando unico nazionale.

L'istruttoria della verifica dei requisiti per accedere alla graduatoria delle superfici rilasciate per i suddetti criteri, dovrà essere completata dalle Regioni e gli esiti dovranno essere trasmessi per via telematica ad Agea Coordinamento **entro il 30 maggio** di ogni anno, tramite apposite funzionalità predisposte sugli applicativi SIAN, pena la mancata applicazione dei criteri.

#### **4. Procedura per la domanda di autorizzazione di nuovi impianti**

Il periodo di riferimento per la presentazione delle domande è quello stabilito nel DM n. 12272 del 15 dicembre 2015, cioè dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno, ed in ogni caso con un periodo di apertura delle domande in modalità telematica nell'ambito del SIAN di almeno un mese. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Ogni richiedente presenta un'unica domanda, nella quale indica una o più regioni su cui intende richiedere le autorizzazioni, le superfici richieste, e la scelta dei criteri di priorità di cui chiede il riconoscimento.

Dal 2018 è applicato un limite massimo nazionale per domanda di 50 ettari. Le Regioni applicano un limite massimo differente secondo le specifiche riportate nella tabella all'**allegato 1** posta in calce al presente documento.

Per coloro che intendano richiedere superficie avvalendosi dei criteri di priorità, la domanda dovrà essere corredata dei seguenti elementi:

- per il criterio **A)** (*organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo*), deve essere allegata copia dell'atto di assegnazione (es. decreto, delibera, ordinanza, ecc.) alla Organizzazione senza fini di lucro richiedente, dei terreni confiscati - per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo - per i quali è richiesta l'autorizzazione;

- per il criterio **B)** (*superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali*), la domanda dovrà specificare le parcelle agricole aventi i requisiti richiesti;

- per il criterio **C)** (*i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno applicato le norme relative alla produzione biologica all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta*), deve essere allegato il documento dell'Organismo di Certificazione del Biologico attestante tale requisito, pena il mancato riconoscimento del requisito. Qualora l'Operatore, nell'arco temporale del periodo di osservazione, ha cambiato Organismo di Certificazione, al fine di rispettare la continuità nella certificazione, è possibile presentare attestazioni di diversi Organismi di Certificazione per i relativi periodi di assoggettamento.

#### **5. Modalità per la graduatoria di assegnazione**

È garantita alle Regioni e Province Autonome una **superficie regionale autorizzabile** pari alla superficie di cui all'articolo 6, comma 1, DM 12272 calcolata a livello regionale; tale superficie è eventualmente aumentata fino a garantire una **superficie Regionale minima di assegnazione** pari a **10 ettari** utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito di rinunce.

Per le regioni in cui le richieste ammissibili riguardano una superficie totale inferiore o uguale alla **superficie regionale autorizzabile**, le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità; la superficie residua non assegnata sarà resa disponibile per le Regioni con richieste in esubero e ripartita tra esse proporzionalmente all'eccedenza delle richieste.

Per le regioni in cui le richieste ammissibili riguardano una superficie totale superiore alla **superficie regionale autorizzabile**, l'assegnazione seguirà le seguenti regole:

1) Su scelta regionale, potranno essere garantite le autorizzazioni a tutti i richiedenti sino a una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha. Tale limite sarà di conseguenza ridotto se la **superficie regionale autorizzabile** non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti. La scelta di applicare tale limite è comunicata dalle Regioni interessate entro 10 giorni dalla data di comunicazione da parte del Ministero alle Regioni delle richieste ammissibili.

2) La restante parte della **superficie regionale autorizzabile** (non già attribuita al punto precedente) sarà riservata alle richieste con criteri di priorità validi, ove previsti dalle Regioni. Se la totalità delle richieste con priorità non supera tale quota, le richieste saranno accolte totalmente. In caso contrario, saranno soddisfatte per prime tutte le richieste con punteggio più alto: in base alla superficie disponibile, sarà assegnato il 100% della superficie richiesta, oppure parzialmente, con una ripartizione proporzionale alla superficie richiesta. Successivamente, saranno considerate le domande con punteggio inferiore, a scalare, sino all'esaurimento della superficie disponibile.

3) Infine, tutta la superficie non assegnata ai punti precedenti sarà ripartita in modo proporzionale tra tutte le richieste non ancora accolte (con e senza priorità).

## 6. Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti

Il Ministero comunica telematicamente alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto. L'elenco è comunque disponibile alle regioni per il download in un'area dedicata sul portale SIAN. Il sistema centrale genera automaticamente nel Registro le autorizzazioni, una per ogni regione indicata in domanda, impostando 'la regione di riferimento'.

Le autorizzazioni sono rilasciate entro il 1° giugno (salvo diversa disposizione) tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni messe a disposizione dal SIAN, che si rendono visibili al produttore nell'area pubblica del portale AGEA e SIAN.

La Regione pubblica l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

I beneficiari possono avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti dal DM, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione dal SIAN. Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio.

## B. CONVERSIONE DEGLI EX DIRITTI DI REIMPIANTO IN AUTORIZZAZIONI

Il titolare di ex diritto di reimpianto presenta alla Regione che ha in carico l'ex diritto, (utilizzando il Mod. 9/B), la richiesta di conversione in autorizzazione, non oltre la data di scadenza dell'ex diritto e comunque non oltre il 31/12/2020.

Le richieste di conversione dei diritti in autorizzazioni possono essere accolte solo per i diritti iscritti nel registro pubblico dei diritti.

L'autorizzazione rilasciata a seguito di conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 (decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015).

Le casistiche connesse alla gestione del periodo transitorio, per le attività che risultano ancora in corso, sono discusse nel paragrafo dedicato.

La Regione rilascia le autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiorna contestualmente il relativo Registro.

## C. RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTO A SEGUITO DI UN ESTIRPO

### 1. Rilascio autorizzazioni per reimpianto

Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e che presentano una richiesta alla Regione.

I produttori con la richiesta di autorizzazione per reimpianto, a seguito di superfici estirpate, (Mod. 9/C), devono obbligatoriamente indicare se le superfici interessate rientrano nella Misura OCM - RRV. Inoltre, nei casi in cui ricorre, con la stessa comunicazione è necessario allegare anche il Mod 18 di assenso da parte del/i comproprietario/i o locatore/i.

La regione competente per la concessione di autorizzazione per reimpianto è la regione che effettua il controllo dell'avvenuto estirpo.

I produttori possono presentare la domanda dell'autorizzazione per reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella dell'estirpazione.

La Regione rilascia le autorizzazioni entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili ed aggiorna contestualmente il Registro delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio.

Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata, ovvero la superficie vitata così come definita dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. È possibile fare richiesta per una superficie inferiore a quella estirpata, riservandosi di chiedere, entro i termini, una successiva autorizzazione per la superficie residua, la cui scadenza sarà di 3 anni a partire dalla data del nuovo rilascio.

Le richieste di Autorizzazioni al reimpianto possono essere accettate e concesse solamente a fronte di superfici estirpate, regolarmente registrate nel Registro delle Superfici Estirpate, di cui al paragrafo successivo.

### 2. Registro delle Superfici Estirpate

Al fine di permettere alla Regione il controllo delle superfici estirpate, e delle successive richieste di autorizzazione al reimpianto, è istituito in ambito SIAN, per le Regioni che operano direttamente tramite SIAN, il **Registro delle Superfici Estirpate**.

La registrazione dell'estirpo è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto.

Le superfici estirpate sono quelle in regola con la normativa dell'Unione Europea e nazionale, regolarmente registrate allo schedario senza anomalie.

La Regione effettua l'istruttoria e i controlli necessari e aggiorna il registro delle Superfici Estirpate.

La comunicazione di avvenuto estirpo deve essere presentata dal richiedente, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione.

La regione competente per registrazione di un estirpo è la regione che effettua il controllo dell'avvenuto estirpo. Il registro delle superfici estirpate contiene al minimo le seguenti informazioni:

a) CUAA: è il codice fiscale del soggetto titolare della superficie estirpata;



- b) Regione di Riferimento;
- c) Superficie estirpata (espressa in mq);
- d) Superficie già convertita in autorizzazioni;
- e) Superficie residua;
- f) Data di estirpo;
- g) Riferimenti catastali della superficie estirpata;

Gli aventi diritto possono richiedere il subentro come titolari delle superfici estirpate iscritte nel registro. A tal fine, valgono le stesse casistiche previste per il subentro delle autorizzazioni.

Le applicazioni e le procedure operative per la gestione del registro delle superfici estirpate sono definite da AGEA e condivise con le Regioni interessate tramite documentazione tecnica.

### **3. Reimpianto su medesima superficie estirpata**

Se l'ubicazione della superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione, il produttore interessato, che intende procedere al reimpianto entro 3 anni dall'estirpo, può avvalersi di una procedura semplificata - in tal caso, la comunicazione di avvenuto estirpo, presentata al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, ha valore come domanda di autorizzazione e, senza ulteriore comunicazione della Regione, di autorizzazione.

Esempio: se l'estirpo avviene il 30 settembre del 2016, il viticoltore, entro il 31 luglio 2017, effettua la comunicazione di avvenuto estirpo che funge da domanda di autorizzazione ex post e da autorizzazione con scadenza 30 settembre 2019.

### **4. Reimpianto su qualunque superficie ammissibile**

La comunicazione di avvenuto reimpianto/impianto deve essere effettuata utilizzando il Mod 9 – 9.4.

Qualora il viticoltore intenda procedere al reimpianto oltre i 3 anni dall'estirpo, e in tutti i casi in cui il produttore realizza l'impianto su una superficie diversa da quella estirpata, deve avvalersi della procedura standard: in questo caso il viticoltore presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, una comunicazione di avvenuto estirpo, che sarà registrata nel Registro delle superfici estirpate, per le Regioni che operano direttamente tramite SIAN, che fungerà da pre-requisito per la richiesta di autorizzazione al reimpianto, che dovrà essere presentata entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione. Esempio: se l'estirpo avviene a novembre 2016 (oppure a marzo 2017), il viticoltore comunica l'estirpo entro il 31 luglio 2017 e può presentare richiesta di autorizzazione al reimpianto entro il 31 luglio 2019. Dal momento del rilascio dell'autorizzazione il produttore avrà quindi 3 anni per procedere al reimpianto (al più tardi il 31 ottobre 2021).

In ogni caso sono fatte salve le comunicazioni necessarie per l'aggiornamento dello schedario (es. comunicazione di avvenuto impianto).

La procedura non si applica nel caso di estirpo di impianti non autorizzati.

## **D. RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTO ANTICIPATO**

La procedura di reimpianto anticipato consente di effettuare un nuovo impianto con l'impegno di estirpare, nella medesima Regione/P.A., un'equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

Il produttore che intende avvalersi di tale procedura deve presentare una domanda alla Regione corredata, da una garanzia fidejussoria a garanzia del futuro estirpo pari a 6.000 euro ettaro. La fidejussione deve coprire i costi per l'estirpo coatto. Non è consentita la richiesta di modifica della regione di riferimento per le autorizzazioni al reimpianto anticipato.

Per ottenere l'autorizzazione al reimpianto anticipato di un vigneto è necessario che il produttore dimostri di non possedere autorizzazioni valide nel registro delle autorizzazioni o di possederne in quantità insufficiente per la realizzazione del nuovo vigneto. Fino a quando non è stato estirpato il vecchio vigneto non è consentito produrre vino da commercializzare con uve che provengono simultaneamente sia dal nuovo impianto sia da quello da estirpare. In caso di non estirpazione o di estirpazione solo in parte del vecchio vigneto entro il termine stabilito, il vigneto è considerato illegale e quindi soggetto al divieto di impianto disposto dal Regolamento. L'iter procedurale per effettuare un reimpianto anticipato è il seguente:

1. Il viticoltore presenta richiesta alla Regione Abruzzo – STA competente per territorio, utilizzando il Mod 9D. Nella domanda il produttore deve indicare che non sarà prodotta uva nel nuovo vigneto prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui il vigneto è stato impiantato o che l'uva eventualmente prodotta prima del suddetto termine sarà utilizzata soltanto destinandola alla distillazione; inoltre, deve allegare garanzia fidejussoria a favore dell'Amministrazione, pari a euro 6.000/ha a titolo di cauzione dell'impegno.
2. L'amministrazione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, eseguita l'istruttoria autorizza l'impianto anticipato; l'autorizzazione è valida per due campagne successive a quella in cui è stata concessa; in essa sono evidenziati gli obblighi assunti dal richiedente e le prescrizioni del caso;
3. Il conduttore viticolo comunica all'amministrazione, entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il nuovo vigneto di impianto anticipato è stato realizzato, utilizzando l'apposito modello 9D1;
4. L'amministrazione entro 90 giorni verifica se il nuovo vigneto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione e aggiorna lo Schedario viticolo;
5. Il conduttore viticolo comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il vecchio vigneto è stato estirpato, utilizzando il modello 9D2. In mancanza di tale comunicazione l'ufficio procede alle verifiche del caso, al fine di attivare l'eventuale procedimento sanzionatorio;
6. L'amministrazione entro 90 giorni verifica il loco l'estirpazione, aggiorna lo Schedario, il Registro delle autorizzazioni e procede allo svincolo della fidejussione.

## **10. AUTORIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO PER LA SPERIMENTAZIONE VITICOLA**

I nuovi impianti di vigneti sperimentali autorizzati in deroga al divieto unionale, sono validi soltanto per il periodo della sperimentazione. I prodotti da essi ottenuti non possono essere commercializzati, fatto salvo il loro uso nel contesto della sperimentazione. Decorso il periodo stabilito per la sperimentazione le viti devono essere estirpate a spese del produttore. L'estirpazione non origina autorizzazioni di reimpianto. Le superfici vitate, non estirpate entro il periodo stabilito, sono considerate illegali e quindi soggette alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia. Per le varietà di viti impiantate a scopo sperimentale le cui prove si sono concluse con esito positivo, è possibile avviare l'iter procedurale per ottenere sia la classificazione delle varietà medesime nell'elenco di quelle idonee alla coltivazione sia, successivamente, il mantenimento dell'impianto ai fini commerciali della produzione. A tale scopo il produttore può utilizzare, dandone comunicazione all'Amministrazione del Servizio competente, una autorizzazione di reimpianto o di nuovo impianto.

L'autorizzazione per nuovi impianti destinati alla sperimentazione è concessa dalla Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura – Servizio DPD019 Promozione delle Filiere e Biodiversità. La procedura di autorizzazione è la seguente:

- α) La richiesta può essere presentata da aziende viticole singole o associate, Consorzi di Tutela vini, Onlus, Enti pubblici o Istituzioni scientifiche operanti nel campo della viticoltura, utilizzando il Mod 10/11. Alla domanda deve essere allegata, copia del documento d'identità in corso di validità, l'eventuale dichiarazione dei proprietari e una relazione tecnica che illustra le finalità della sperimentazione, e ne precisa la prevista durata. Inoltre, la piena disponibilità a divulgare i risultati della sperimentazione ed a consentire visite in loco di tecnici pubblici o ricercatori di altre istituzioni scientifiche. I risultati ottenuti dalla ricerca e/o sperimentazione devono essere messi a disposizione della regione. In particolare nella richiesta devono essere indicati:
- 1) I riferimenti catastali, l'estensione della superficie vitata da impiantare e la planimetria catastale sulla quale risulti evidenziata la posizione del vigneto;
  - 2) Impegno a non iscrivere le superfici all'idoneità dei vigneti a produrre vini DOCG O DOC o IGT e ad, ad estirpare le medesime a conclusione del periodo di sperimentazione, fatto salvo quanto previsto ai fini del mantenimento del vigneto;
  - 3) L'impegno a non commercializzare i prodotti ottenuti nel periodo di sperimentazione.
- β) La Regione entro **90 giorni** effettua l'istruttoria e concede l'autorizzazione. L'impianto deve essere realizzato entro 180 giorni dalla data dell'autorizzazione concessa o comunque entro il primo periodo utile di impianto vigneti;
- χ) Il conduttore viticolo, entro **60 giorni** dall'avvenuto impianto, né da comunicazione alla Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura – Servizio DPD019 Promozione delle Filiere e Biodiversità utilizzando il modello 10/11com. Qualora la sperimentazione non coinvolge direttamente l'Amministrazione, il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette alla regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento della tesi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali fatti modificativi del progetto.

Il stesso Servizio DPD019 competente, verifica in loco se l'impianto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione, tiene la registrazione annuale degli impianti sperimentali autorizzati e comunica al Ministero delle Politiche agricole e Forestali ed alle Amministrazioni competenti per territorio, l'elenco delle aziende autorizzate alla sperimentazione. Lo stesso Servizio cura i risultati finali della sperimentazione proponendo l'eventuale idoneità alla coltivazione del/dei vigneti sperimentazione e/o diffusione dei risultati tramite le forme di divulgazione ritenute opportune.

## 11. AUTORIZZAZIONI DI NUOVO IMPIANTO PER IL VIVAISMO VITICOLO (PPM)

I nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di marze possono essere realizzati, in deroga al divieto unionale, unicamente dai produttori in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 08/02/2005 (ex DPR 24/12/1969, n. 1164), relativo alla moltiplicazione del materiale vivaistico. Per la realizzazione di tali vigneti sono ammesse soltanto le varietà di vite per uve da vino idonee alla coltivazione in Italia, iscritte nel Registro nazionale delle varietà di uva da vino, in base alla classificazione comunitaria. Alla fine del ciclo produttivo i vigneti devono essere estirpati. L'estirpazione non origina autorizzazioni di reimpianto, fatta eccezione per i vigneti realizzati con l'impiego di autorizzazioni di reimpianto o di nuovo impianto. Sono escluse dall'impianto le aree nelle quali sono state riscontrate malattie dannose o letali per la vite, nonché le zone che si configurano esposte a tale rischio al momento della domanda o si presume che costituiscano un rischio a breve termine. Nel corso del periodo di produzione delle marze le uve prodotte non devono essere raccolte o, se raccolte devono essere distrutte o utilizzate per ottenere vini destinati alla distillazione allo scopo di evitare turbative di mercato.

**La procedura per la realizzazione di vigneti di piante madri per marze è la seguente:**

IL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE – CONTENUTI E GESTIONE

- il vivaista presenta la richiesta alla Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura – Servizio DPD019 Promozione delle Filiere e Biodiversità e, per conoscenza, al Servizio DPD023 Ufficio Tutela fitosanitaria delle colture, utilizzando l'apposito Mod 10/11;
- l'Amministrazione – per il tramite dei propri Servizi competenti, effettua il controllo sanitario del materiale vegetativo e del terreno – avvalendosi del Servizio DPD023 addetto al controllo dei vivai, che rilascia il certificato di idoneità sanitaria e genetica del materiale che s'intende impiegare e concede l'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda;
- il vivaista ultimati i lavori d'impianto, entro 30 giorni comunica all'Amministrazione la data di realizzazione utilizzando l'apposito modello;
- il Servizio DPD019 competente verifica in loco se l'impianto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione. Lo stesso Servizio archivia le registrazioni delle autorizzazioni concesse. Gli impianti eventualmente realizzati con materiali o in ambienti non idonei dal punto di vista sanitario devono essere estirpati a spese del proprietario, secondo le prescrizioni del Servizio DPD023. Inoltre, il Servizio DPD019 provvede ad aggiornare il GIS e lo schedario viticolo, ed eventualmente il registro delle autorizzazioni d'impianto.

## 12. AUTORIZZAZIONI DI NUOVO IMPIANTO PER CONSUMO FAMILIARE

In deroga al divieto vigente, possono essere realizzati nuovi impianti di viti destinati unicamente al consumo familiare. E' ammessa una **superficie massima di mq. 1000 (are 10)**. I produttori interessati non possono coltivare contemporaneamente altri vigneti. Le uve possono essere utilizzate per la produzione di vino o di aceto, purché destinati unicamente al consumo familiare. La procedura è la seguente:

- α) i produttori interessati a realizzare nuovi impianti per il solo consumo familiare o che già coltivano vigneti destinati unicamente al medesimo scopo, sono soggetti all'obbligo di comunicare, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto, alla Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura, STA di competenza territoriale, utilizzando l'apposito Mod 12, gli estremi catastali dell'impianto, la superficie realizzata, l'ubicazione del vigneto, le varietà di viti utilizzate e la planimetria da cui risulti evidenziata la particella a vigneto. La comunicazione è obbligatoria e l'impianto non è soggetto ad alcuna autorizzazione;
- β) il Servizio competente provvede entro 60 giorni alla verifica del vigneto se conforme alle norme vigenti, alla sua rappresentazione sul Gis e a schedario viticolo e ne dà comunicazione alla ditta interessata.
- γ) L'estirpazione dei suddetti vigneti non origina autorizzazioni di reimpianto. In caso di trasgressione delle norme vigenti il vigneto è considerato illegale. Qualora l'azienda intenda produrre vino da commercializzare il produttore può utilizzare, previa autorizzazione, una Autorizzazione di reimpianto o di nuovo impianto. L'impianto di viti per uso familiare può essere quindi destinato a scopi commerciali, purché il vigneto sia conforme alle norme vigenti in materia.

## 13. RICONVERSIONE VARIETALE MEDIANTE SOVRAINNESTO

Un impianto di viti esistente e in regola con la normativa vigente può essere riconvertito sostituendo, mediante sovrainnesto la varietà impiantata con altra iscritta nell'elenco regionale delle varietà idonee alla coltivazione. La procedura è la seguente:

- Il conduttore viticolo interessato a realizzare la riconversione varietale mediante sovrainnesto ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione – Servizio-STA competente, entro **60 giorni** dall'avvenuto sovrainnesto, con l'apposito Mod 13, gli estremi catastali dell'impianto, la superficie sovrainnestata, le varietà di vite utilizzate; allega copia del documento d'identità in corso di validità, l'eventuale dichiarazione dei proprietari, il certificato d'idoneità sanitaria delle marze; Il Servizio-STA competente entro **90 giorni** provvede all'istruttoria ed aggiorna lo schedario viticolo.

#### 14. VARIAZIONE DEL SISTEMA DI ALLEVAMENTO E/O INFITTIMENTO DEL VIGNETO

In un impianto di vite esistente e in regola con la normativa vigente può essere adeguato il sistema di allevamento per renderlo razionale e idoneo alla meccanizzazione delle operazioni colturali o comunque per esigenze del conduttore. La procedura è la seguente:

- I conduttori viticoli che modificano la forma di allevamento o provvedono all'infittimento del vigneto sono soggetti all'obbligo di darne comunicazione all'Amministrazione – Servizio STA competente per territorio, entro 90 giorni dall'esecuzione, utilizzando il Mod 14, indicando gli estremi catastali dell'impianto, la superficie a vigneto, il sistema di allevamento, la varietà di vite, ed eventualmente la planimetria del vigneto in caso di intervento parziale;
- Il Servizio-STA competente provvede all'istruttoria entro 90 giorni e aggiorna lo schedario viticolo. In caso di trasgressione delle norme vigenti (disciplinari) il vigneto può perdere l'idoneità a produrre vini a DO e IG.

#### 15. IDONEITA' DEI VIGNETI A PRODURRE VINI DO E IG

Il conduttore viticolo che intende produrre dal vigneto regolare vini a D.O. e/o a I.G. è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione all'Amministrazione – Servizio STA competente, **dal 1 gennaio al 30 aprile di ogni anno**, utilizzando l'apposito mod 15, oppure il n. 15est per l'estensione dell'idoneità, oppure il Mod 15.1 per la cancellazione dell'idoneità. Deve essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità e l'eventuale dichiarazione dei proprietari. Il Servizio competente entro 180 giorni, comunque entro la vendemmia per i vigneti in produzione, provvede all'istruttoria e aggiorna lo schedario viticolo e ne dà riscontro all'interessato; l'idoneità posseduta può essere cancellata presentando specifica richiesta al Servizio competente utilizzando l'apposito modello; il Servizio ricevente, **entro 60 giorni**, provvede ad aggiornare lo schedario viticolo.

#### 16. TOPONIMI E NOMI TRADIZIONALI DEI VINI A Denominazione di Origine

Il conduttore viticolo che intende fregiarsi della possibilità di utilizzare in etichetta specifiche menzioni quali il **toponimo** o un **nome tradizionale di vigna**, deve presentare richiesta all'Amministrazione – Servizio DPD019, utilizzando l'apposito Mod 16, **entro il 30 aprile di ogni anno**, allegando una carta geografica ufficiale che riporta il toponimo o la documentazione probante l'utilizzo del nome tradizionale da almeno 10 anni; il Servizio competente **entro 120 giorni**, provvede all'istruttoria e a concedere l'autorizzazione all'interessato e aggiorna lo schedario viticolo per i toponimi.

IL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE – CONTENUTI E GESTIONE

Il Servizio competente entro il mese di agosto di ogni anno approva con specifico provvedimento il nuovo elenco dei toponimi di vigna e dei nomi tradizionali e ne dà comunicazione al Ministero (ICQRF) e ad Agea.

## 17. VIGNETI EROICI E VIGNETI STORICI

Il DM n. 6899 del 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 238/2016 ha regolamentato i vigneti "eroici" e "storici".

### Art. 2 (definizione dei vigneti eroici o storici)

1. Si definiscono "eroici" i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole.

2. Si definiscono "storici", i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.

### Art. 3 (criteri per l'individuazione dei vigneti eroici o storici)

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) della legge 12 dicembre 2016, n. 238, fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, i territori oggetto del presente provvedimento sono quelli ove i vigneti coltivati rispondono alle seguenti caratteristiche:

- i vigneti eroici sono individuati in base al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- pendenza del terreno superiore a 30 per cento;
- altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
- Sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- Viticoltura delle piccole isole.

I vigneti storici di cui al precedente articolo 2, comma 2 la cui presenza sulla superficie/particella fin da data antecedente al 1960 deve essere debitamente documentata, sono individuati dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate;
- Presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come elencate nell'allegato 1.

Sono, altresì considerati storici:

- I vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione;
- I vigneti afferenti a territori che hanno ottenuto dall'Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;

IL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE – CONTENUTI E GESTIONE

- I vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

**Art. 4 (criteri per la definizione delle tipologie degli interventi)**

In attuazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le tipologie di intervento sono volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti di cui agli articoli 2 e 3 e rispondono prioritariamente ad uno o più dei seguenti parametri:

La conduzione del vigneto segue le pratiche tipiche di ciascun territorio quali, a titolo di esempio, densità d'impianto, forme di allevamento, sistemazioni idrauliche agrarie, uso di pali in legno e assicura comunque il rispetto dell'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto è inserito;

Gli interventi effettuati prevedono il consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti o semipermanenti quali, a titolo di esempio, muretti a secco, ciglioni, inerbimento, che preservino anche il suolo dal dissesto idrogeologico;

L'utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o autorizzati dagli specifici disciplinari di produzione dell'area in cui è ricompreso il vigneto;

L'attuazione di interventi che favoriscano la valorizzazione, la promozione e la pubblicità delle produzioni riconducibili alla "viticoltura eroica o storica" anche attraverso l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento.

Il Ministero, d'intesa con le Regioni, nell'ambito delle misure inserite nel PNS e compatibilmente con la regolamentazione unionale prevede, con i relativi decreti attuativi, la destinazione di specifiche risorse finanziarie ed i criteri di priorità per quegli interventi di cui al comma 1, dell'art. 7 della L. 238/2016.

La richiesta alla Regione dell'iscrizione del vigneto al registro dei vigneti eroici e/o storici deve essere effettuata utilizzando il Mod. 17.

**Tabella 1 – Riepilogativa dei criteri di riconoscimento dei vigneti eroici e storici previsti dallo schema di DM attuativo del Testo unico del vino**

| I requisiti per i vigneti   |  |
|---|--|
| <b>Eroici</b>   | <b>Storici</b>   |
| devono possedere almeno <u>uno</u> dei seguenti requisiti                                     | devono essere stati impiantati in data antecedente al 1960 e devono possedere almeno <u>uno</u> dei seguenti requisiti |
| pendenza del terreno superiore a 30%  | utilizzo di forme di allevamento storiche legate al luogo di produzione (*)  |
| altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano | presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico (**)                        |
|   | <b>e sono inoltre considerati storici i vigneti</b>  |

|  |  |
|--|--|
| sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni | appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione           |
| viticoltura delle piccole isole                            | appartenenti a territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti UNESCO, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura (***) |
| mantenimento di forme di allevamento tradizionali (*)      | i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli  |

## 18. VIOLAZIONE IN MATERIA DI DIVIETO TRANSITORIO DI NUOVO IMPIANTO DI VITE --- SANZIONI

A partire dal primo gennaio 2016, e fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo dietro la concessione di un'autorizzazione ai sensi dei decreti ministeriali: n. 1213 del febbraio 2015, n. 12272 del 15 dicembre 2015, n. 527 del 30 gennaio 2017 e n. 935 del 13 febbraio 2018 ed eventuali circolari Ministeriali o di Agea e ss.mm.ii., che fanno riferimento al Reg UE n. 1308/2013 – Art. 71.

### ***Riferimenti normativi:***

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare le sezioni inerenti la gestione ed il controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (artt. 62, 64 71, 81.);

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (art. 89);

Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (art. 5);

Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per ciò che riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, nonché il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che, infine, abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (art. 46);

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (art. 6);

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, in particolare, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, nonché del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (art. 7);



**IL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE – CONTENUTI E GESTIONE**

Legge del 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, in particolare per ciò che riguarda il capo relativo alla viticoltura e potenziale vitivinicolo e il capo relativo alle violazioni in materia di produzione e commercializzazione (artt. 5 e 69);

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo (art. 1);

Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale che ha modificato il DL n. 91 del 24/06/2014 (art. 43).

***In sintesi l'iter regolare di autorizzazione d'impianto o di reimpianto:***

*Le autorizzazioni di nuovo impianto e reimpianto sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorità competente, come descritto nei capitoli precedenti. La presentazione della domanda e la successiva concessione dell'autorizzazione seguono il seguente iter:*

- *nel caso di autorizzazione a seguito di estirpazione il conduttore viticolo presenta la richiesta al Servizio regionale competente;*
- *nel caso di autorizzazione nuova il conduttore presenta la sua richiesta tramite il suo CAA a seguito del bando nazionale. Le autorizzazioni d'impianto sono gratuite e non trasferibili tra i conduttori viticoli (fatte salve le eccezioni successivamente riportate).*

**Procedure previste in caso di vigneto impiantato senza regolare autorizzazione**

- 1.** I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione a seguito di notifica dell'irregolarità.
- 2.** Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati membri assicurano (tramite le Regioni) l'estirpazione di tali impianti non autorizzati entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. I relativi costi sono a carico dei produttori interessati.
- 3.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1 marzo di ogni anno, l'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione posteriormente al 1 gennaio 2016 e le superfici estirpate a norma dei paragrafi 1 e 2 del Reg 1308/2013.
- 4.** Il produttore che non abbia ottemperato agli obblighi stabiliti dal paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a sanzioni da stabilire in conformità con l'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- 5.** Le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.

*In questi casi il provvedimento di estirpazione è predisposto e notificato a cura del Servizio competente del Dipartimento Agricoltura.*

**La legge 12 dicembre 2016 n. 238 in materia di violazione di potenziale viticolo all'art. 69 dispone quanto segue:**

- 1.** Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti con varietà di uve da vino, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 5.000 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro della

superficie vitata. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.

2. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativa all'obbligo di estirpare le superfici impiantate senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione, del 15 dicembre 2014.

3. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:

A) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e sanzione di € 1.500 per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o uguale al 20% del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

B) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e sanzione di € 1.000 per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20% ma inferiore o uguale al 60% del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

C) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e sanzione di € 500 per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60%, comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

4. Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5% del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10%.

5. Al produttore che rinuncia all'autorizzazione concessa, qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100% di quella richiesta ma superiore al 50%, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

6. Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 5% del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma complessivamente non superiore a 0,5 ettari, non si applicano sanzioni. Tali superfici, se già impiantate alla data di entrata in vigore della presente Legge 238/2016, possono essere iscritte nello schedario viticolo. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale è aumentata al 10%.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a DO o IG uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla legge 238/2016 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.000.

8. Chiunque non provvede a modificare l'idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non posseggono più i requisiti per la produzione di uve designate per vini a DO o IG è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.

**La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste, in ottemperanza all'articolo 83 della Legge 238/16 comma 1, è attribuita all'ICQRF; mentre, per quanto riguarda l'articolo 69, commi da 1 a 6 e comma 8, alla Regione.**

**Art. 83 Legge 238/2016 - Competenza all'irrogazione delle sanzioni -** 1. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge è attribuita all'ICQRF e, per quanto riguarda l'articolo 69, commi da 1 a 6 e comma 8, alle regioni. 2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla presente legge è effettuato presso le competenti tesorerie dello Stato su apposito capitolo dello stato di

IL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE – CONTENUTI E GESTIONE

previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a favore delle regioni e delle province autonome è effettuato presso il tesoriere regionale o provinciale. 3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 69, commi da 1 a 6 e comma 8 sono assegnati tramite specifico e successivo provvedimento ad un capitolo di spesa della regione.

**Prospetto di sintesi relativo alle sanzioni**

| L. n. 238/2016   | Violazione   | Sanzione  |
|------------------|--|---|
| Art. 69, comma 1 | Impianto vigneti con <b>varietà</b> di uve da vino non presenti nell'elenco dei vitigni idonei e di quelli in sperimentazione nel territorio della Regione Abruzzo   | da € 2'500 a € 5'000<br>Per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie vitata.  |
|                  | Mancato avvio alla distillazione del vino ottenuto da vigneti impiantati costituiti da <b>varietà</b> di uve da vino non presenti nell'elenco dei vitigni idonei e di quelli in sperimentazione nel territorio della Regione Abruzzo | da € 2'500 a € 5'000<br>Per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici vitate.  |
| Art. 69, comma 2 | Impianto vigneti <b>senza autorizzazione</b>   | € 6'000 per ettaro<br>se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro 4 mesi dalla data di notifica dell'irregolarità.   |
|                  |  | € 12'000 per ettaro<br>se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di 4 mesi.                                 |
|                  |  | € 20'000 per ettaro<br>se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di 4 mesi.                                  |
| Art. 69, comma 3 | <b>Nuovo impianto</b> vigneto non effettuato entro i tre anni  | tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.500 €/ettaro, se la superficie impiantata ≤ 20% del totale della superficie concessa con l'autorizzazione.                     |
|                  |  | due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 €/ettaro, se la superficie impiantata è > 20% ≤ 60% del totale della superficie concessa con l'autorizzazione.             |
|                  |  | un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 €/ettaro, se la superficie impiantata è > 60% ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione. |
| Art. 69, comma 5 | <b>Rinuncia</b> all'autorizzazione <b>nuovo impianto</b> concessa quando questa gli viene riconosciuta non al 100% ma comunque al disopra del 50% della superficie richiesta   | € 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.  |
| Art. 69, comma 8 | Mancata <b>modifica dell'idoneità</b> alla   | da € 300 a € 1'000  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | produzione di DOP o IGP per la perdita dei requisiti |  |
|--|--|--|

**Commi 4 e 6 dell'art. 69 della L. n. 238/2016.**

4. Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione.

Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

6. Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma complessivamente non superiore a 0,5 ettari, non si applicano sanzioni. Tali superfici, se già impiantate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritte nello schedario viticolo. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale è aumentata al 10 per cento.

**Applicazione della Diffida o della Contestazione – possibili casistiche**

**Comma 1:** violazione divieto di impianto con varietà non presenti nel registro delle varietà di vite.

Si diffida a rimuovere la varietà entro 90 giorni;

Non sanabile per la produzione non distillata (da contestare) in quanto non può essere commercializzata.

**Comma 2:** violazione divieto di impianto privi di autorizzazione.

Può essere applicata la diffida ad estirpare entro novanta giorni. Se non segue l'estirpazione si provvede alla contestazione.

**Comma 3:** violazione rispetto a scadenze relative ai nuovi impianti <sup>(1)</sup>.

Impianti non effettuati entro i tre anni non possono essere più sanati e quindi sono da contestare.

**Comma 5:** rinuncia autorizzazione concessa se inferiore a quella richiesta ma superiore al 50% di quella concessa.

Comunicata la rinuncia si procede alla diffida ad adempiere all'impegno di utilizzare l'autorizzazione entro novanta giorni. Se ciò non si verifica si provvede alla contestazione.

**Comma 6:** disallineamento superfici vitate schedario viticolo <sup>(2)</sup>.

Diffida a riallineare lo schedario viticolo entro novanta giorni.

**Comma 8:** mancata eliminazione idoneità di vigneti che hanno perso i requisiti.

L'azienda può essere diffidata ad assolvere con l'eliminazione dell'idoneità e l'eventuale declassamento delle produzioni ottenute. La contestazione si applica alle produzioni commercializzate.

<sup>(1)</sup> non si applica alcuna sanzione se la superficie impiantata non sia superiore al 5% del totale della superficie concessa e non superiore a 0,5 ettari, oppure non sia superiore al 10% del totale della superficie concessa se questa non superi 0,3 ettari.

<sup>(2)</sup> non si applica alcuna sanzione se si accerti una discordanza inferiore al 5% del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma complessivamente non superiore a 0,5 ettari. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale è aumentata al 10%. Tali superfici, se già impiantate alla data di entrata in vigore della Legge n. 238/2016, possono essere iscritte nello schedario viticolo.

IL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE – CONTENUTI E GESTIONE

In sintesi conclusiva:

- con la Diffida si invita a regolarizzare la violazione entro 90 giorni;
- se il conduttore non adempie alla diffida si procede alla contestazione;
- contestazione diretta, che non segue cioè una diffida, possibilità di ridurre del 30% l'importo della sanzione se versato entro 5 giorni dalla data di notifica.

### **Esenzioni dal sistema delle Autorizzazioni per gli impianti viticoli**

Sono esenti dal sistema delle autorizzazioni le superfici destinate ai fini stabiliti all'articolo 62, paragrafo 4 del Regolamento 1308/2013 e che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 3 del Regolamento delegato:

- impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione;
- alla coltura di piante madri per marze;
- le superfici a vigneto il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, nel limite di mq 1000;

le superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.

*\* Le procedure contenute nel presente allegato A) sono collegate a n. 19 modelli di gestione dello schedario viticolo regionale da utilizzare da parte degli utenti, pubblicati sul sito regionale.*

## **19. CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DI VITE PER UVE DA VINO: IDONEITA' ALLA COLTIVAZIONE NELLA REGIONE ABRUZZO**

*La classificazione riguarda le varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite ad uva da vino ammesse alla coltivazione in Abruzzo. Nella classificazione le varietà di vite sono indicate con il nome, il codice, il colore della bacca ed eventuali sinonimi;*

Le norme di riferimento per la classificazione delle varietà di vite per uva da vino sono, principalmente, quelle previste all'art. 24 del Regolamento e nell'Accordo del 25 luglio 2002, tra Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Ai fini della coltivazione le varietà di vite per uve da vino sono classificate in ambito territoriale regionale. La Regione si riserva di delimitare ulteriori ambiti produttivi per la valorizzazione di vini DOCG o DOC o IGT o tipici che rivestano in alcune province una notevole importanza economica, al fine di evitare l'insorgenza di azioni turbative dell'offerta regionale.

In Abruzzo sono ammesse alla coltivazione soltanto le varietà della specie *Vitis vinifera* e, per ora 4 vitigni Interspecifici iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969.

Tra le varietà di vite per uva da vino classificate in ambito regionale sono indicate anche quelle a duplice attitudine. Le varietà di vite da vino coltivate in Abruzzo sono assegnate ad una delle classi seguenti:

**A) Varietà idonee alla coltivazione** sono varietà appartenenti alla specie *Vitis Vinifera* e agli incroci, comunque iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite da vino, ammesse alla coltivazione poiché forniscono vini di buona qualità. L'idoneità alla produzione di vini a DO o a IG è stabilita nel disciplinare di produzione di ciascuna denominazione d'origine o indicazione geografica;

**B) Varietà in osservazione** sono varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di vite per le quali sono in corso, nel territorio regionale, prove di attitudine alla coltivazione.

I prodotti ottenuti da tali varietà possono essere destinati alla produzione di vini da tavola con o senza indicazione geografica;

**C) Varietà eliminate dalla classificazione** sono varietà la cui attitudine alla coltura si è rilevata insoddisfacente nella zona di produzione.

Ai fini della produzione di vino destinato alla commercializzazione, possono essere impiantate o innestate soltanto le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo. Tali limitazioni non si applicano alle viti utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione. Le superfici piantumate con varietà di vite per la produzione di uva da vino non menzionate nella classificazione devono essere estirpate, fatti salvi gli impianti di vite destinati unicamente al consumo familiare di superficie inferiore a 1000 metri quadrati.

### **PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI NUOVE VARIETA' DI VITE DA VINO IDONEE ALLA COLTIVAZIONE**

Il riconoscimento di idoneità alla coltivazione di nuove varietà di vite per uva da vino sul territorio regionale ha luogo sulla base di prove attitudinali effettuate in conformità al protocollo tecnico di seguito riportato, per un periodo di almeno tre vendemmie, e valutate dal competente Servizio Regionale DPD019 Promozione delle Filiere e Biodiversità. Le prove di attitudine alla coltivazione che sono in corso di realizzazione alla data di approvazione delle presenti disposizioni, possono essere completate purché conformi al protocollo tecnico di cui al capitolo seguente. – Procedure stabilite dall'**Accordo 25 luglio 2002** tra il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali Regioni e Province autonome in materia di classificazione delle varietà di vite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 212 del 10 settembre 2002, in cui all'art. 1 è stabilito che la classificazione delle varietà di vite per uva da vino viene effettuata dalle Regioni e province autonome sulla base di linee generali contenute nell'accordo medesimo;

### **APPENDICE 1: PROTOCOLLO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTITUDINE ALLA COLTURA DELLA VARIETA' DI VITE PER UVA DA VINO, DA INCLUDERE TRA QUELLE IDONEE ALLA COLTIVAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE**

Il protocollo tecnico consiste nello studio dell'attitudine alla coltura della varietà di vite oggetto di sperimentazione, effettuato in condizioni colturali considerate normali nella regione. L'iter procedurale è il seguente:

- Le varietà oggetto di sperimentazione devono essere confrontate *ceteris paribus* con una o più varietà che figurano nell'elenco delle varietà di vite idonee alla coltivazione in regione.
  - Devono essere prese in considerazione ai fini comparativi soltanto varietà di vite di ampia e consolidata coltivazione sul territorio regionale;
  - L'ambiente destinato all'esecuzione della prova deve essere idoneo alla viticoltura e tale che, per clima, esposizione e suolo, si possa considerare rappresentativo dell'area viticola su cui insiste.
  - Le dimensioni del vigneto sperimentale devono essere tali da permettere l'ottenimento, in annate normali, di almeno trecento litri di vino per ciascuna varietà in esame (in alcuni casi giustificati è ammessa anche una quantità inferiore), così come per quelle di riferimento.
  - I dati tecnici relativi alle prove attitudinali devono riguardare almeno tre annate di vinificazione consecutive nell'arco di cinque anni.
- **Parametri vegetativi:**

## IL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE – CONTENUTI E GESTIONE

- Epoca di germogliamento;
- Epoca di fioritura;
- Epoca di invaiatura
- Epoca di maturazione;
- Legno di potatura (vigoria);
- Fertilità delle gemme basali;
- **Evoluzione della composizione del mosto durante la maturazione (3-4 rilievi nel periodo post invaiatura e fino alla vendemmia)**
  - Zuccheri (espressi in gradi Brix);
  - Acidità totale (espressa in grammi per litro di acido tartarico);
  - pH
- **Parametri produttivi e qualitativi alla raccolta dell'uva:**
  - Peso medio del grappolo (grammi);
  - Produzione media (kg di uva per ceppo);
  - Zuccheri (espressi in gradi Brix e in gr/l);
  - Acidità totale (espressa in grammi per litro di acido tartarico);
  - Acido tartarico (gr/l);
  - Acido malico (gr/l)
  - pH;
- **Parametri analitici per i vini bianchi:**
  - Acidità totale (espressa in grammi per litro di acido tartarico);
  - Acido tartarico (gr/l);
  - Acido malico (gr/l)
  - pH;
  - titolo alcolometrico volumico effettivo (% vol);
  - estratto non riduttore (gr/l);
  - zuccheri residui (gr/l).
- **Parametri analitici per vini rossi e rosati:**
  - Acidità totale (espressa in grammi per litro di acido tartarico);
  - Acido tartarico (gr/l);
  - Acido malico (gr/l)
  - pH;
  - titolo alcolometrico volumico effettivo (% vol);
  - estratto non riduttore (gr/l);
  - zuccheri residui (gr/l);
  - flavonoidi (mg/l);
  - antociani (mg/l);
  - polifenoli totali (mg/l).

Per ogni vinificazione deve essere effettuata, inoltre, una valutazione sensoriale, con assaggio anonimo del vino, al fine di caratterizzarlo (individuazione dei principali descrittori) e attribuirgli un punteggio (test quantitativi, scheda dell'Union Internationale des Enologues) in relazione agli standard di riferimento prescelti (varietà di confronto). Per la coltivazione della varietà di vite in esame devono essere aggiunte ulteriori indicazioni concernenti la resistenza alla siccità, la particolare suscettibilità a malattie e fisiopatie, la vigoria ecc.. Dopo l'approvazione regionale di nuove varietà idonee alla coltivazione, il relativo provvedimento va trasmesso al Ministero e ad Agea per l'implementazione nel sistema di gestione del potenziale viticolo.

**APPENDICE 2: ELENCO DELLE VARIETA' DI UVE DA VINO ATTUALMENTE IDONEE ALLA COLTIVAZIONE NELLA REGIONE ABRUZZO.**

Allegato 2 alla Det. DPD022/01 del 17/01/2019

**ELENCO DELLE VARIETA' DI VITE AD UVE DA VINO  
IDONEE ALLA COLTIVAZIONE IN ABRUZZO**

| <b>CODICE</b> | <b>VITIGNO</b>     | <b>COLORE UVA</b> | <b>SINONIMI /OMONIMI<br/>NOTE</b> | <b>CLASSIFICAZIONE</b> |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2             | AGLIANICO          | Nero              | Glianico, Ellenico                | IDONEO                 |
| 19            | BARBERA            | Nero              |                                   | IDONEO                 |
| 20            | BARBERA            | Bianco            |                                   | IDONEO                 |
| 25            | BIANCAME           | Bianco            |                                   | IDONEO                 |
| 32            | BOMBINO            | Bianco            | Bovino, Ottenese                  | IDONEO                 |
| 42            | CABERNET FRANC     | Nero              |                                   | IDONEO                 |
| 43            | CABERNET SAUVIGNON | Nero              |                                   | IDONEO                 |
| 841           | CABERNET VOLOS     | Nero              | <i>(Ibrido interspecifico)</i>    | IDONEO                 |
| 46            | CALABRESE          | Nero              | Nero D'Avola                      | IDONEO                 |
| 49            | CANAILOLO          | Nero              |                                   | IDONEO                 |
| 51            | CANNONAU           | Nero              | Vannonau, Gamay                   | IDONEO                 |
| 298           | CHARDONNAY         | Bianco            |                                   | IDONEO                 |
| 62            | CILIEGIOLO         | Nero              |                                   | IDONEO                 |
| 64            | COCOCCIOLA         | Bianco            |                                   | IDONEO                 |
| 73            | DOLCETTO           | Nero              |                                   | IDONEO                 |
| 460           | DORONA             | Bianco            |                                   | IDONEO                 |
| 79            | FALANGHINA         | Bianco            |                                   | IDONEO                 |



| CODICE | VITIGNO               | COLORE UVA | SINONIMI /OMONIMI<br>NOTE         | CLASSIFICAZIONE |
|--------|-----------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 81     | FIANO                 | Bianco     |                                   | IDONEO          |
| 235    | FRIULANO              | Bianco     | Tocai Friulano                    | IDONEO          |
| 90     | GAGLIOPPO             | Nero       | Magliocco, Maglioppo              | IDONEO          |
| 92     | GARGANEGA             | Bianco     | Oro, D'Oro, Garganego             | IDONEO          |
| 95     | GRECHETTO             | Bianco     |                                   | IDONEO          |
| 97     | GRECO                 | Bianco     |                                   | IDONEO          |
| 305    | KERNER                | Bianco     |                                   | IDONEO          |
| 126    | MAIOLICA              | Nero       |                                   | IDONEO          |
| 127    | MALBECH               | Nero       |                                   | IDONEO          |
| 131    | MALVASIA DI CANDIA    | Bianco     | Malvasia, Malvoise                | IDONEO          |
| 132    | MALVASIA BIANCA LUNGA | Bianco     | Malvasia, Malvoise                | IDONEO          |
| 133    | MALVASIA DEL LAZIO    | Bianco     | Malvasia puntinata                | IDONEO          |
| 138    | MALVASIA ISTRIANA     | Bianco     |                                   | IDONEO          |
| 299    | MANZONI BIANCO        | Bianco     | Incrocio Manzoni bianco<br>6.0.13 | IDONEO          |
| 144    | MARZEMINO             | Nero       | Berzemino                         | IDONEO          |
| 146    | MERLOT                | Nero       |                                   | IDONEO          |
| 842    | MERLOT KANTHUS        |            | <i>(Ibrido interspecifico)</i>    | IDONEO          |
| 150    | MONTEPULCIANO         | Nero       |                                   | IDONEO          |
| 151    | MONTONICO             | Bianco     | Mantonico                         | IDONEO          |
| 153    | MOSCATO               | Bianco     | Moscatello, Moscatellone          | IDONEO          |
| 157    | MOSTOSA               | Bianco     |                                   | IDONEO          |
| 160    | NEBBIOLO              | Nero       | Chiavennasca, Spanna              | IDONEO          |

| CODICE | VITIGNO               | COLORE UVA | SINONIMI /OMONIMI<br>NOTE                              | CLASSIFICAZIONE |
|--------|-----------------------|------------|--|-----------------|
| 181    | PASSERINA             | Bianco     |  | IDONEO          |
| 184    | PECORINO              | Bianco     | Vissanello   | IDONEO          |
| 402    | PETIT MANSENG         | Bianco     |  | IDONEO          |
| 335    | PETIT VERDOT          | Nero       |  | IDONEO          |
| 193    | PINOT BIANCO          | Bianco     | Pinot blanc*   | IDONEO          |
| 194    | PINOT GRIGIO          | Grigio     | Pinot gris*  | IDONEO          |
| 195    | PINOT NERO            | Nero       | Pinot noir*  | IDONEO          |
| 199    | PRIMITIVO             | Nero       | Zinfandel  | IDONEO          |
| 206    | REFOSCO<br>NOSTRANO   | Nero       | Refosco, Refosco grosso,<br>Refoscone                  | IDONEO          |
| 341    | REGINA BIANCA         | Bianco     | (Nella sola Prov. di Chieti)                           | IDONEO          |
| 342    | REGINA DEI<br>VIGNETI | Bianco     | (Nella sola Prov. di Chieti)                           | IDONEO          |
| 210    | RIESLING              | Bianco     |  | IDONEO          |
| 209    | RIESLING<br>ITALICO   | Bianco     | Riesling - ai soli fini della<br>designazione dei vini | IDONEO          |
| 218    | SANGIOVESE            | Nero       | Sangiovetto  | IDONEO          |
| 221    | SAUVIGNON             | Bianco     | Sauvignon blanc*                                       | IDONEO          |
| 844    | SAUVIGNON<br>KRETOS   | Bianco     | <i>(Ibrido interspecifico)</i>                         | IDONEO          |
| 227    | SEMILLON              | Bianco     |  | IDONEO          |
| 500    | SORELI                | Bianco     | <i>(Ibrido interspecifico)</i>                         | IDONEO          |
| 230    | SYLVANER VERDE        | Bianco     | Silvaner, Sylvaner, Grüner<br>Sylvaner*                | IDONEO          |
| 231    | SYRAH                 | Nero       |  | IDONEO          |
| 344    | TANNAT                | Nero       |  | IDONEO          |
| 233    | TERRANO               | Nero       |  | IDONEO          |

| CODICE | VITIGNO             | COLORE UVA | SINONIMI /OMONIMI<br>NOTE                        | CLASSIFICAZIONE |
|--------|---------------------|------------|--|-----------------|
| 238    | TRAMINER AROMATICO  | Bianco     | Gewürztraminer*                                  | IDONEO          |
| 232    | TREBBIANO ABRUZZESE | Bianco     |  | IDONEO          |
| 244    | TREBBIANO TOSCANO   | Bianco     | Procanico, Ugni Blanc*                           | IDONEO          |
| 250    | VELTLINER           | Bianco     |  | IDONEO          |
| 254    | VERDICCHIO          | Bianco     | Trebbiano di Lugana B.,<br>Trebbiano di Soave B. | IDONEO          |
| 258    | VERMENTINO          | Bianco     |  | IDONEO          |
| 346    | VIOGNER             | Bianco     |  | IDONEO          |

\* Ai soli fini della designazione per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri

#### VITIGNI IN OSSERVAZIONE

| CODICE | VITIGNO                       | COLORE UVA | SINONIMI /OMONIMI<br>NOTE | CLASSIFICAZIONE |
|--------|-------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|
| 276    | Incrocio Fedit 51<br>C.S.G.B. | Bianco     |                           | IN OSSERVAZIONE |
| 023    | Bellone                       | Bianco     | Cacchione                 | IN OSSERVAZIONE |
| 129    | Malvasia Bianca               | Bianco     | Verdana - Luvarella       | IN OSSERVAZIONE |
| 371    | Pugnitello                    | Nero       |                           | IN OSSERVAZIONE |
| 486    | Palava                        | Bianco     |                           | IN OSSERVAZIONE |
| 497    | Fleurtaï                      | Banco      | (Ibrido interspecifico)   | IN OSSERVAZIONE |
| 843    | Merlot Korus                  | Nero       | (Ibrido interspecifico)   | IN OSSERVAZIONE |
| 480    | Iasma Eco 1                   | Nero       | (Incrocio)                | IN OSSERVAZIONE |
| 481    | Iasma Eco 2                   | Nero       | (Incrocio)                | IN OSSERVAZIONE |

| CODICE | VITIGNO     | COLORE UVA | SINONIMI /OMONIMI<br>NOTE | CLASSIFICAZIONE        |
|--------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|
| 482    | Iasma Eco 3 | Bianco     | <i>(Incrocio)</i>         | <i>IN OSSERVAZIONE</i> |
| 483    | Iasma Eco 4 | Bianco     | <i>(Incrocio)</i>         | <i>IN OSSERVAZIONE</i> |

**Al presente provvedimento sono allegati n. 19 modelli per la gestione del potenziale viticolo regionale, che sono inseriti sul sito della Regione Abruzzo/Agricoltura, ad uso degli utenti.**

*Fine del documento*